

BANCA D'ITALIA

**Istruzioni di Vigilanza
per gli Intermediari Finanziari
iscritti nell'«Elenco Speciale»**

Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 - 5° aggiornamento del 19 febbraio 2002

PARTE RISERVATA AGLI INTERMEDIARI

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale»

Circolare n. 216 del 5 agosto 1996

PARTE INTERMEDIARI

Aggiornamenti (*):

1° aggiornamento del 25 marzo 1998: Prestazione di servizi di investimento da parte degli intermediari finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale» (Cap. III, pagg. da 1 a 6 e da Allegati/3 ad Allegati/7; Cap. V, pagg. da 1 a 7 e da Allegati/13 ad Allegati/37).

2° aggiornamento del 15 gennaio 1999: Limiti alla concentrazione dei rischi (Indice, pag. 4; Cap. V, pagg. da 14 a 16 e Allegati/8, Allegati/9 e Allegati/11).

3° aggiornamento del 19 gennaio 2000: Soggetti tenuti ad iscriversi nell'«Elenco speciale» (Indice, pagg. 1 e 2; cap. I, pagg. 1 e da 3 a 10 e Allegati/15 e Allegati/16); partecipanti al capitale (cap. II, pagg. da 1 a 4 e da Allegati/1 ad Allegati/2); attività esercitabili (cap. III, da Allegati/1 ad Allegati/2); organi sociali (cap. IV, pagg. da 1 a 4 e da Allegati/1 ad Allegati/5); comunicazioni alla Banca d'Italia (cap. VIII, pagg. 1 e 2); istruzioni per la redazione del bilancio (Parte Seconda: punto 2, pagg. 1 e 2; cap. 2, pagg. da 10 a 30; cap. 3, pagg. da 31 a 40 e da 52 a 57; emissione ed offerte in Italia di valori mobiliari (Parte Seconda: cap. IV, pagg. da 1 a 31).

4° aggiornamento del 20 dicembre 2001: Passaggio all'euro (Parte Prima, Capitolo 1, pagg. 3, 9 e 10; Parte Prima, Capitolo 1, da Allegati/10 a Allegati/11; Parte Prima, Capitolo V, pagg. 2, 10 e 11; Parte Seconda, Capitolo 1, pagg. 9 e 10, Parte Seconda, Capitolo 3, pagg. 1, 7, 8 e 17; Parte Seconda, Capitolo 4, pagg. 2, 4, 9, 12, 17, da 19 a 22, 24, da 26 a 31; Parte Seconda, Capitolo 5, pagg. da 4 a 5, 7, 10. Disposizioni abrogate: Allegato C del Capitolo 5, Parte Prima. Decorrenza dal 1° gennaio 2002).

5° aggiornamento del 19 febbraio 2002: Disciplina prudenziale per gli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico (Indice, pagg. 3 e 4; Parte Prima, Capitolo V, pagg. da 1 a 3, da 12 a 13).

(*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

2. FONTI NORMATIVE.....	1
3. REGOLE DI VIGILANZA PRUDENZIALE.....	2
3.1. Disposizioni di carattere generale	2
3.2. Intermediari finanziari autorizzati a prestare servizi di investimento.....	2
4. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
5. RISPETTO DEI REQUISITI.....	3
6. MISURE PARTICOLARI	3

Sezione I. Patrimonio di vigilanza

1. DEFINIZIONI.....	4
2. STRUTTURA DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA	4
3. TRATTAMENTO DI ALCUNI ELEMENTI UTILI AI FINI DEL CALCOLO DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA.....	5
3.1. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate.....	5
3.2. Fondi rischi su crediti.....	5
3.3. Minusvalenze nette su titoli.....	6
3.4. Partecipazioni.....	6
4. MODALITÀ DI CALCOLO DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA.....	6

Sezione II. Limite all'operatività in contratti derivati

1. PREMessa	8
2. DEFINIZIONI.....	8
3. DISCIPLINA.....	9

Sezione III. Limite all'operatività su valute

1. DISCIPLINA.....	10
2. CALCOLO DELLA «POSIZIONE NETTA APERTA IN CAMBI».....	10

Sezione III-bis. Limiti alla concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie

1.PREMessa	12
2.AMBITO DI APPLICAZIONE.....	12
3. DISCIPLINA.....	13

Sezione IV. Disciplina della concentrazione dei rischi

1. PREMessa	14
-------------------	----

2. DEFINIZIONI	14
3. DISCIPLINA	16

Sezione V. Disposizioni transitorie

1. CONCENTRAZIONE DEI RISCHI.....	18
-----------------------------------	----

CAPITOLO VI

PROFILI ORGANIZZATIVI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

1. FONTI NORMATIVE	1
2. ORGANIZZAZIONE INTERNA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI	1

CAPITOLO VII

BILANCIO DI ESERCIZIO

1. FONTI NORMATIVE	1
2. DISPOSIZIONI APPLICABILI.....	1

CAPITOLO VIII

COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

1. FONTI NORMATIVE	1
2. TRASMISSIONE DEI VERBALI ASSEMBLEARI	1
3. BILANCIO DELL'IMPRESA E BILANCIO CONSOLIDATO.....	1
4. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU SUPPORTO MAGNETICO.....	2
4.1. Criteri per la compilazione delle segnalazioni.....	2
4.2. Contenuto delle segnalazioni e termini d'invio.....	2
4.3. Lettera di attestazione.....	3
5. CENTRALE DEI RISCHI.....	4
5.1. Applicazione della Centrale dei Rischi agli intermediari finanziari dell'elenco speciale	4

CAPITOLO V VIGILANZA PRUDENZIALE

1. Premessa

Una gestione sana e prudente postula, tra l'altro, una costante conoscenza da parte dei responsabili organi aziendali dei rischi che ciascun intermediario finanziario si trova a dover fronteggiare.

A tal fine è necessario tenere costantemente sotto controllo i rischi assunti nell'esercizio delle diverse attività svolte e verificare che il loro livello complessivo e grado di concentrazione sia costantemente correlato con l'ammontare dei mezzi patrimoniali detenuti, in particolare per quanto riguarda i rischi di credito e di mercato⁽¹⁾. A tale scopo si raccomanda l'adozione di misure idonee a prevenire l'insorgenza di rischi ritenuti eccessivi (attraverso, ad esempio, la definizione di limiti massimi di rischio assumibili per tipologia di clienti, valuta di denominazione delle posizioni, tipo di operazioni o altro; l'attribuzione di precisi livelli di delega ai diversi centri decisionali; l'attuazione di forme di controllo integrato delle varie tipologie di rischio; ecc.) e di soluzioni organizzative che permettano all'alta direzione di poter conoscere costantemente l'andamento della complessiva rischiosità aziendale, anche mediante l'utilizzo di sistemi informativi e di reporting affidabili e completi.

L'esposizione degli intermediari al rischio di credito è monitorata dalla Banca d'Italia sulla base delle segnalazioni periodiche di vigilanza (cfr. Capitolo VIII).

La Banca d'Italia ritiene inoltre che una gestione sana e prudente richieda una costante attenzione da parte degli intermediari finanziari al grado di trasformazione delle scadenze operato nella gestione delle poste attive e passive, le quali dovranno assicurare a tale scopo una struttura di bilancio sufficientemente equilibrata, anche al fine di ridurre l'esposizione al rischio di perdite patrimoniali collegate ad avverse variazioni dei tassi di interesse.

Si rileva infine che, ove siano compresi in gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del T.U., gli intermediari finanziari sono assoggettati anche alle regole di vigilanza applicate su base consolidata.

2. Fonti normative

- Art. 107, comma 2, del T.U. e relativa delibera di attuazione assunta dal C.I.C.R. in data 29 marzo 1994⁽²⁾;

¹ Il rischio di credito è quello connesso al possibile inadempimento della controparte nelle operazioni di natura creditizia, in bilancio e «fuori bilancio»; i rischi di mercato sono quelli legati all'eventuale andamento avverso dei corsi delle valute e dei valori mobiliari, dei tassi di interesse e degli altri prezzi di mercato

² Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994

- art. 18, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 4 agosto 2000⁽³⁾.

3. Regole di vigilanza prudenziale

3.1. Disposizioni di carattere generale

In relazione alla necessità di introdurre una disciplina di vigilanza prudenziale per gli intermediari finanziari secondo criteri di gradualità, in sede di prima applicazione vengono prescritte:

- a) fatto salvo quanto previsto dal successivo par. 3.2, misure di contenimento dei rischi connessi con l'operatività su strumenti derivati non aventi finalità di copertura, con l'assunzione di posizioni in valuta estera e con l'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie, mediante la fissazione di limiti quantitativi (cfr. Sezioni II, III e III-*bis*);
- b) regole generali in materia di frazionamento dei rischi (cfr. Sezione IV). Al fine di consentire agli intermediari finanziari di disporre di un congruo periodo di tempo per adeguarsi alla nuova disciplina, le disposizioni vengono applicate in modo graduale (cfr. Sezione V).

L'applicazione delle misure prudenziali di contenimento dei rischi richiede in via preliminare la determinazione della dotazione patrimoniale degli intermediari finanziari secondo una metodologia adeguata alle finalità della vigilanza (cfr. Sezione I).

3.2. Intermediari finanziari autorizzati a prestare servizi di investimento

Gli intermediari finanziari autorizzati a prestare nei confronti del pubblico i servizi di investimento di negoziazione per conto proprio o di collocamento (cfr. Capitolo III) devono disporre di un patrimonio utile a fini di vigilanza per la copertura, calcolata secondo quanto previsto per le Società di Intermediazione Mobiliare ⁽⁴⁾, dei rischi:

- di posizione, di regolamento e di controparte sulle posizioni relative al portafoglio non immobilizzato;
- di cambio, sull'intero bilancio e sulle posizioni "fuori bilancio".

³ Pubblicato nel supplemento ordinario n. 154 alla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2000.

⁴ Cfr. Provvedimento del Governatore del 4 agosto 2000, Titolo III, Capitolo 3.

Dal requisito patrimoniale complessivo così determinato, si deducono - fino a concorrenza del suo ammontare - gli eventuali prestiti subordinati assunti dall'intermediario che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) siano stati interamente versati;
- b) abbiano durata originaria pari o superiori a due anni; qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto un preavviso per il rimborso di almeno due anni;
- c) non rientrino nel calcolo del patrimonio supplementare, ma rispondano alle condizioni (compreso il previo benessere della Banca d'Italia) previste per le passività subordinate computabili nel patrimonio medesimo (cfr. sezione I), ad eccezione di quella concernente la durata del prestito;
- d) siano soggetti alla "clausola di immobilizzo" (c.d. clausola di lock-in), in base alla quale il capitale e gli interessi relativi al prestito non possono essere rimborsati se il rimborso ha l'effetto di ridurre l'ammontare complessivo dei fondi patrimoniali dell'intermediario al di sotto del livello minimo richiesto dalle presenti disposizioni;
- e) non eccedano il 250% del patrimonio di base (cfr. Sezione I).

A tali intermediari non si applicano le misure richiamate alla lettera a) del paragrafo 3.1.

4. Ambito di applicazione

Le regole di vigilanza prudenziale delle Sezioni I, II, III, IV e V si applicano a tutti gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale. Le disposizioni della Sezione III-*bis* si applicano ai soli intermediari finanziari che hanno per oggetto sociale esclusivo ovvero svolgono in via prevalente l'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie.

5. Rispetto dei requisiti

Ciascun intermediario finanziario è tenuto a rispettare costantemente le regole di vigilanza prudenziale.

6. Misure particolari

La Banca d'Italia può prevedere, ove la situazione patrimoniale, economica o finanziaria di un intermediario finanziario lo richieda, l'applicazione di misure più restrittive rispetto a quelle determinate in via generale in materia di regole di vigilanza prudenziale.

SEZIONE III BIS. LIMITI ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO NELLA FORMA DEL RILASCIO DI GARANZIE

1. Premessa

L'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie non trova un limite nelle disponibilità liquide dell'intermediario finanziario o nella sua capacità di ottenere finanziamenti. Essa può pertanto assumere dimensioni anche molto significative rispetto al totale delle attività dell'intermediario medesimo. Tale profilo di rischio, in considerazione della marcata specializzazione operativa, assume particolare rilevanza per gli intermediari che hanno come oggetto sociale esclusivo o comunque svolgono in via prevalente l'attività di rilascio di garanzie.

In relazione a ciò, appare necessario correlare la possibilità di espandere tale attività alla dotazione patrimoniale dell'intermediario e assicurare che quest'ultimo presenti in ogni momento condizioni minime di liquidità del proprio attivo.

2. Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente Sezione si applicano agli intermediari finanziari che hanno per oggetto sociale esclusivo o svolgono in via prevalente l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie.

A tale riguardo:

- per rilascio di garanzie si intende l'attività indicata all'art. 2, comma 1, lett. f) del D.M. 6 luglio 1994 ⁽¹⁾;
- l'esercizio in via prevalente dell'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie sussiste quando, in base all'ultimo bilancio approvato, ricorre uno dei seguenti presupposti:
 - a) l'ammontare complessivo delle garanzie rilasciate sia superiore al totale delle attività dello stato patrimoniale;
 - b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dal rilascio di garanzie sia superiore al cinquanta per cento dei proventi complessivi.

Non si tiene conto delle garanzie rilasciate a favore di banche o di altri intermediari finanziari in relazione alla concessione di finanziamenti per cassa.

¹ Rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito.

3. Disciplina

Il patrimonio di vigilanza degli intermediari finanziari che hanno per oggetto esclusivo o svolgono in via prevalente l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie deve essere almeno pari all'8 per cento del valore nominale complessivo delle garanzie rilasciate.

In ogni caso, gli intermediari in questione devono detenere in forma liquida attività per un importo non inferiore al maggiore tra:

- a) 4 per cento del valore nominale complessivo delle garanzie rilasciate;
- b) livello minimo di capitale sociale versato previsto dal decreto del Ministro del tesoro del 2 aprile 1999 (1.032.913,80 euro).

Rientrano tra le attività detenute in forma liquida:

- la cassa e le altre disponibilità liquide;
- i titoli di debito negoziati su mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'OCSE presenti nel portafoglio. Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato.

Le predette attività devono essere mantenute nella piena disponibilità dell'intermediario ed essere prontamente liquidabili nel caso in cui le garanzie rilasciate vengano escusse.

SEZIONE IV. DISCIPLINA DELLA CONCENTRAZIONE DEI RISCHI
--

1. Premessa

La disciplina della concentrazione dei rischi è diretta a limitare i rischi di instabilità degli intermediari finanziari rivenienti dalla concessione a singoli prenditori o gruppi di prenditori di finanziamenti di importo rilevante rispetto al patrimonio di vigilanza.

Al fine di mantenere un soddisfacente grado di frazionamento del rischio creditizio, viene stabilito un limite globale all'ammontare complessivo dei cc.dd. «grandi rischi» e un limite individuale alla dimensione di ciascuno di essi.

Ai fini della presente normativa, i rischi nei confronti di singoli clienti del medesimo intermediario finanziario sono considerati unitariamente qualora tra i clienti stessi sussistano connessioni di carattere giuridico o economico.

Il rispetto delle disposizioni in materia di concentrazione dei rischi non elimina gli effetti dell'eventuale insolvenza dei maggiori clienti sull'equilibrio patrimoniale degli intermediari finanziari. È quindi importante procedere con particolare cautela nella concessione di finanziamenti di importo rilevante, valutando con rigore il merito creditizio e seguendo con attenzione l'andamento economico dei clienti.

In mancanza di adeguate strutture per la selezione e il controllo della maggiore clientela, la Banca d'Italia si riserva di fissare limiti e requisiti più stringenti di quelli previsti in via generale.

2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- «cliente»: il singolo soggetto ovvero il gruppo di clienti connessi nei cui confronti vengono assunti rischi, inclusi le banche, gli organismi internazionali, gli Stati.

Sono considerati «gruppo di clienti connessi» due o più soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto:

- a) uno di essi ha un potere di controllo sull'altro o sugli altri (connessione «giuridica»);

ovvero:

- b) indipendentemente dall'esistenza di rapporti di controllo di cui alla precedente lettera a), esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilità, se uno di essi si trova in difficoltà finanziarie l'altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare difficoltà di rimborso dei debiti (connessione «economica»).

Non costituisce di per sé elemento idoneo per l'individuazione di un gruppo di clienti connessi:

- l'esistenza di rapporti partecipativi di minoranza, ove non ricorrano anche le condizioni sub *b*);
 - l'esercizio del controllo o comunque il possesso di azioni da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato ⁽¹⁾;
- «esposizione»: la somma di tutte le attività di rischio – non dedotte dal patrimonio di vigilanza – nei confronti di un cliente, in bilancio e «fuori bilancio»; vi rientrano quindi, oltre ai finanziamenti, le azioni, le obbligazioni, i prestiti subordinati, ecc.

L'esposizione è riferita al debitore principale anche in presenza di attività assistite da garanzie personali. L'intermediario finanziario ha la facoltà di considerare l'esposizione in capo al soggetto garante purché questi non possa opporre il beneficio della preventiva escussione del garantito. Nelle operazioni di acquisto di crediti nella forma del "pro-solvendo" l'esposizione può essere riferita al debitore ceduto o, a scelta dell'intermediario, al cliente cedente;

- «posizione di rischio»: l'ammontare di ciascuna esposizione individuale, eventualmente ponderata secondo le modalità indicate nell'allegato B;
- «grandi rischi»: le posizioni di rischio di importo pari o superiore al 10 per cento del patrimonio di vigilanza;
- «gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario»: l'insieme delle società controllanti, controllate dall'intermediario o controllate da una stessa controllante, e comunque facenti parte del medesimo gruppo cui appartiene l'intermediario. Ai fini della presente disciplina il rapporto di controllo si considera esistente ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;
- «fattore di ponderazione»: coefficiente che tiene conto della natura della controparte debitrice di un'attività di rischio ovvero della garanzia dalla quale è assistita;
- «zona A»: area geografica comprendente i paesi che sono membri a pieno titolo dell'O.C.S.E. e quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito del Fondo (GAB) ⁽²⁾;
- «zona B»: comprende tutti i paesi non appartenenti alla «zona A»;

¹ Quanto previsto per l'Amministrazione centrale dello Stato non si estende agli enti pubblici territoriali ovvero agli enti e società posseduti dall'Amministrazione centrale dello Stato. Per questi soggetti, singolarmente considerati, valgono i criteri generali per l'individuazione del gruppo di clienti connessi.

² Per un'elencazione aggiornata di tali paesi si veda il «Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale».

- «soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale»: gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale; le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'albo delle SIM; le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare iscritte negli albi di cui agli artt. 7 della L. 23 marzo 1983, n. 77, 3 della L. 14 agosto 1993, n. 344, 3 della L. 25 gennaio 1994, n. 86; le società di investimento a capitale variabile iscritte nell'albo di cui all'art. 9 del D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84.

3. Disciplina

Gli intermediari finanziari sono tenuti a contenere:

- a) l'ammontare complessivo dei grandi rischi entro il limite di otto volte il patrimonio di vigilanza (*limite globale*);
- b) ciascuna posizione di rischio verso singoli clienti o gruppi di clienti connessi entro il limite del 25 per cento del patrimonio di vigilanza (*limite individuale*).

Sono esentati dal rispetto del limite globale e sono tenuti a rispettare un limite individuale pari al 40 per cento del patrimonio di vigilanza, gli intermediari finanziari appartenenti:

- 1) a gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del Testo Unico bancario;
- 2) a gruppi bancari comunitari, a condizione che:
 - effettuo apposita comunicazione alla Banca d'Italia, corredandola della documentazione idonea a comprovare la loro appartenenza ad un gruppo bancario comunitario sottoposto a vigilanza su base consolidata secondo quanto previsto dalla direttiva 92/30/CEE;
 - la capogruppo bancaria si renda garante in solido degli impegni assunti dalla controllata italiana.

Ponderazioni

Ai fini del rispetto dei limiti indicati nel presente paragrafo le attività di rischio sono di norma assunte al valore nominale (ponderazione 100%). Per tener conto della minore rischiosità connessa alla natura e al paese di residenza della controparte debitrice e alle eventuali garanzie acquisite, gli intermediari finanziari possono applicare i fattori di ponderazione indicati nell'allegato B.

Eccezioni

La presente disciplina non si applica:

- ai rapporti intercorrenti tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario, come individuato ai precedenti numeri 1) e 2);

- ai crediti vantati nei confronti di altri soggetti iscritti nell'elenco speciale appartenenti al medesimo gruppo dell'intermediario finanziario;
- ai crediti acquistati da terzi e vantati nei confronti di società appartenenti al gruppo dell'intermediario finanziario, a condizione che l'intermediario medesimo non abbia in essere operazioni di raccolta del risparmio presso il pubblico ai sensi dell'art. 11 del Testo Unico (cfr. capitolo IX).

SEZIONE V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Concentrazione dei rischi

Definizione dei «grandi rischi» Fino al 31 dicembre 1998 sono considerati «grandi rischi» le posizioni di rischio pari o superiori al 15 per cento del patrimonio di vigilanza.

Limite globale Gli intermediari finanziari riconducono i propri grandi rischi entro il limite globale nel più breve tempo possibile e comunque entro il 31 dicembre 1998.

Limite individuale Agli intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari si applica un limite individuale del 60% fino al 31 dicembre 1998.

Per consentire il riallineamento delle posizioni di rischio verso singoli clienti (o gruppi di clienti connessi) alle disposizioni della presente disciplina, il limite individuale è graduato nei termini seguenti:

- 60% del patrimonio di vigilanza entro il 31 dicembre 1996;
 - 40% del patrimonio di vigilanza entro il 31 dicembre 1998;
 - 25% del patrimonio di vigilanza entro il 31 dicembre 2001.
-